

Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale "I Pirati del Cuore Assistenza Turistica & Avventure"

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 12.00 presso la sede legale sita a Forio (NA) in via Torone n. 7, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

"Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la variazione della denominazione sociale con l'inserimento finale dell'acronimo "A.S.D. - A.P.S.".

Il Presidente dell'associazione Luigi Caputo dichiara aperti i lavori e nomina quale segretario Chiara Vasciminini. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea i seguenti soci:

Presidente

- | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 1. Luigi Caputo | nato a Napoli (NA) il 14/06/1988 | cittadinanza italiana |
| Residente a Forio (NA) in via Torone n.7, | | C.F. CPTLGU88H14F839A; |

Vicepresidente

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 2. Giovanni Di Sarno | nato a Torre del Greco (NA) il 26/11/1958 | cittadinanza italiana |
| Residente a Forio (NA) in via Provinciale Lacco n.53, | | C.F. DSRGNN58S26L259I; |

Segretaria

- | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 3. Chiara Vasciminini | nata a Roma (RM) il 02/09/1995 | cittadinanza italiana |
| residente a Forio (NA) in via San Giovanni n.28, | | C.F. VSCCHR95P42H501X; |

Consigliere

- | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 4. Teresa Coppa | nata a Ischia (NA) il 13/09/1961 | cittadinanza italiana |
| residente a Forio (NA) in via Soprascaro n.25, | | C.F. CPPTRS61P53E329D; |

Consigliere

- | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| 5. Giovanni Tarca | nato a Bologna (BO) il 04/02/1980 | cittadinanza italiana |
| residente a Forio (NA) in via Mastromarino n.23, | | C.F. TRCGNN80B04A944H; |
| 6. Sara Caputo | nata a Napoli (NA) il 19/11/2001 | cittadinanza italiana |
| residente a Forio (NA) in via Torone n.7, | | C.F. CPTSRA01S59F839S; |
| 7. Luigi Patalano | nato a Lacco Ameno (NA) il 09/06/1984 | cittadinanza italiana |
| residente a Forio (NA) in via San Giovanni n.41, | | C.F. PTLLGU84H09E396M; |

Il Presidente relaziona sulle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che hanno reso indispensabile l'integrazione e la modifica dello statuto sociale. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 36/2021 e del 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della necessità di aggiungere alla denominazione sociale l'acronimo A.S.D.- A.P.S." al fine di indicare che l'ente è un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale.

La nuova denominazione dell'Associazione sarà: **"Associazione Sportiva Dilettantistica I Pirati del Cuore APS"**. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo la registrazione in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 642/1972 e l'esenzione dalla imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis del d.lgs. 36/2021. Il Presidente provvederà successivamente all'iscrizione presso i registri pubblici RUNTS e RASD.

Alle ore 13 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i lavori.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A FORIO (NA) IN DATA 31/05/2024

[Handwritten signatures of the assembly members]



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "Associazione Sportiva Dilettantistica I Pirati del Cuore APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e, dalla data della sua applicazione, al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36, Capo I, Titolo II, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica I Pirati del Cuore". Sino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo APS non può essere usato.

L'Associazione ha sede nel Comune di Forio (Provincia di NA) Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
- Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare: la promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica per tutti, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali di cui all'art 56 del DLGS 117/17, rivolte ai cittadini italiani in generale ed in particolare a soggetti svantaggiati tra i quali, soggetti in età scolarizzata caratterizzati da povertà educativa ed al rischio di dispersione scolastica e a componenti di fasce deboli dal punto di vista culturale e sociale ;

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 sotto elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Tali attività saranno rivolte in particolare ai soggetti più fragili, quali le persone con disabilità, gli anziani con riguardo anche a quelli non autosufficienti, i minori, per la tutela dei loro diritti fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, le donne, per il contrasto alla violenza di

genere, con il sostegno, la protezione e l'assistenza di quelle vittime di violenza e dei loro figli, nell'ottica della difesa e dell'innovazione dello stato sociale, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, con particolare riguardo all'educazione ad un positivo rapporto con la natura, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale, alla difesa degli animali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto, folklore, eventi e attività di rievocazioni storiche, e, più in generale, dell'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; tutte le attività ricreative con finalità sociali; discipline olistiche; giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, e-game s, hobby, ricreazione; sviluppo della cultura digitale e educazione ai media; promozione e pratica delle forme di servizio civile universale regionale e del servizio volontario europeo; promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, al turismo culturale, al turismo rurale, all'agriturismo, ai programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consultazioni e forum dei giovani;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute, compresi gli e-sport;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riguardo alla promozione delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, al dialogo interculturale e interreligioso, alla tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017 nei seguenti sport e discipline sportive:

- Sport acquatici
- SUP - Stand Up Paddle
- Canoa e Kayak
- Surf
- Tiro con l'arco

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non in genere ad essa collegata, alle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva, alla quale si affilia.

L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi. Solo per citarne alcune:

- Atletica leggera
- Attività Subacquee
- Bocce
- Calcio
- Canottaggio
- Cinofilia
- Freccette
- Ginnastica
- Giochi e Sport Tradizionali
- Motonautica
- Nuoto
- Pesca Sportiva
- Scacchi
- Sci Nautico
- Sport dell'Aria
- Tennis Tavolo
- Vela

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, di cui all'Art 5 del D.Lgs 117 /17, summenzionate di cui ai punti: a, d, e, f, g, i, j, k, l, n, o, p, q, s, t, w, z, esercita e organizza le seguenti attività:

- 1) Attività formative, rivolte anche verso le scuole pubbliche e private, caratterizzate da esperienze di crescita personale.
- 2) Gestione poli di orientamento, formazione, educazione, istruzione, formazione professionale e di avviamento al lavoro tra i quali il progetto: "Centro Studi San Vito".
- 3) Attività Culturali
- 4) Attività Sociali e Attività di assistenza sociale rivolta ai disabili, alla prevenzione della dispersione scolastica e alla lotta al disagio causato da povertà educativa.
- 5) Attività di cooperazione allo sviluppo, promuovendo l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
- 6) Attività di "Assistenza Turistica & Avventure" tra cui nella fattispecie itinerari detti "Pirateschi", itinerari prestabiliti o concordati nei quali l'Amico Pirata, non necessariamente guida o accompagnatore turistico abilitati, aprirà le porte del mondo dei Pirati del Cuore. Gli "Itinerari Pirateschi", frutto di ricerche e studi, sono

invenzione esclusiva dell'Associazione e quindi non possono essere replicati da Enti o professionisti, in quanto colui che guida la Ciarma può essere unicamente un Pirata del Cuore, portatore dei nostri principi e dei nostri valori.

Pirata del Cuore: colui che cerca la sua Fortuna nelle Avventure seguendo il proprio Cuore.

Assistenza al turista e a coloro che operano in ambito turistico. Dare informazioni, consigliare e nel caso prenotare ogni attività o servizio di cui l'associato intende servirsi, mettendo in relazione l'associato con gli operatori turistici.

Itinerari personalizzati, meccanismo attraverso cui l'associato potrà, insieme ad un Pirata, scegliere le attività da svolgere per scoprire al meglio Forio, l'isola di Ischia, Napoli, la Campania, l'Italia e l'area mediterranea.

Assistenza specifica ai turisti disabili, specie in presenza di barriere architettoniche naturali.

Servizi di sicurezza per il turista compreso il primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore.

Escursioni turistiche e visite guidate rivolte anche agli istituti scolastici pubblici e privati in collaborazione con guide turistiche o accompagnatori turistici professionali.

Attività di salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione del turismo anche attraverso un "Osservatorio del Turismo" e un luogo informativo, di supporto e sensibilizzazione detto "InfoTurismo Piratesco".

Scambi Nazionali e internazionali quali progetti "Erasmus" ed altri progetti di mobilità locale, nazionale ed internazionale, studentesca e non.

Valorizzazione e promozione del nostro territorio come meta turistica per tutti gli smart workers che usufruiscono della mobilità legata al mondo del lavoro online, come lo smartworking, il coworking, mettendoli in contatto con la comunità locale e con le attività turistiche locali, possibilmente in periodi di bassa stagione, favorendo così anche la destagionalizzazione turistica.

Organizzazione di eventi, conferenze, dibattiti e qualsiasi attività utile alla promozione della destagionalizzazione turistica e all'incremento e alla valorizzazione del flusso turistico locale, nazionale ed estero.

Creazione e distribuzione di materiale informativo e promozionale, creazione e distribuzione di mappe turistiche ed opuscoli informativi.

Creazione di sinergie tra tutte le realtà che operano in ambito turistico, culturale e sociale attraverso incontri, dibattiti, convegni, conferenze ed attività creative.

7) Attività di creazione, gestione ed organizzazione di Radio Locali, Canali Social, Canali audiovisivi, Centri e Sale di registrazione e Strumenti di comunicazione comunitaria.

8) Attività di alloggio sociale rivolte a particolari categorie di utenti come: comunità religiose, pellegrini, disabili, comunità sportive, etc., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

9) Organizzazione di Eventi, Feste, Marcie, Festival, Sagre, Convegni, Congressi, Fiere, Dibattiti, Simposi, Cene-Spettacolo, Concerti, Mostre, etc.

Organizzazione di eventi per salvaguardare, tutelare, valorizzare e promuovere il territorio, le sue tipicità e tutte le associazioni, gli Enti pubblici e privati, le attività economiche, turistiche, culturali e sociali e similari che si impegnano a valorizzarlo.

Organizzazione di eventi artistici, culturali ed in particolare manifestazioni teatrali e musicali, oltre che qualsiasi attività aggregativa.

Organizzazione di eventi legati alla natura anche del tipo artistico musicale.

10) Salvaguardia, Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio Monumentale, Ambientale e Paesaggistico anche attraverso la gestione e l'organizzazione di attività a contatto con la Natura, inerenti al verde come montagne, giardini, boschi, etc., e al mare come sport da diporto, attività marine, sensibilizzazione sulla biodiversità del mare, valorizzazione delle acque termali etc., Campi in montagna e marini, organizzazione di falò, attività di Dolphing Wathching e similari, etc.

Organizzazione e gestione di "Studi e Ricerche" riguardanti ad esempio l'astronomia e lo studio degli astri in particolare.

Attività di valorizzazione e promozione delle dimore e delle residenze antiche e di pregio o comunque rappresentative di eventi ed epoche storiche e sociali.

Attività di gestione e organizzazione di Siti archeologici, siti naturalistici, musei, chiese, spiagge, etc.

Attività di gestione e organizzazione di luoghi e spazi di Enti Pubblici e Privati, come anche luoghi e spazi comunali, ecclesiastici e statali derivanti anche da confische.

11) Consulenza Generale e Mediazione.

12) Promozione Partners, Promozione professionisti, società, associazioni, Enti del Terzo Settore, Enti pubblici e privati, Promozione prodotti e servizi di qualità, Promozione prodotti e servizi locali, anche attraverso le nostre peculiari: "Rete Piratesca, Mercato Piratesco".

13) Produzione Audiovisiva e nello specifico attività di consulenza, produzione, distribuzione, formazione, promozione nell'ambito audiovisivo in genere e dell'arte audiovisiva.

Attività di consulenza, supporto e collaborazione sul territorio per tutti gli operatori e le produzioni audiovisive terze come ad esempio: aspetti burocratici-amministrativi, ricerca e selezione comparse, attività di Location Manager, solo per citarne alcuni.

14) Produzioni Artistiche, Musicali, Teatrali, di Spettacoli, e nello specifico attività di produzione, distribuzione, formazione, promozione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo e delle arti visive, come ad esempio: fotografia e cinema, body art, pittura, scultura, ceramica, etc.

15) Creazione, gestione ed organizzazione di una Compagnia Artistica denominata "Compagnia delle Torri Innamorate"

16) Attività di rappresentazione storica e delle tradizioni, dei mestieri e dell'applicazione fantastica delle leggende come: attività degli "Arcieri di Fuoco" e organizzazione di gruppi di arcieri artistici, attività dei "Dragoni Saraceni", attività di rappresentazione storica detta "Lo Sbarco dei Pirati", Marce Piratesche, etc.

17) Organizzazione e gestione di Centri comunicativi e Blog, come ad esempio "La Voce del Pirata".

Attività di Comunicazione, Gestione Social, Ufficio Stampa, gestione "Biblioteche", etc.

18) Attività di agricoltura sociale quali: "Pollice Verde", attività di produzione del Miele, dell'Olio e del Vino. Salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione dell'Agricoltura, del Giardinaggio, delle Api, degli Ulivi, delle Vigne e della Biodiversità con particolare attenzione alla salvaguardia e alla promozione delle sementi locali e di tutte le peculiarità della cultura agricola locale.

19) Attività di salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali di pesca, caccia e allevamento.

20) Attività culturali, artistiche, ginniche, ricreative, olistiche, sportive e formative all'aperto denominate: "Gymnasium La Bussola".

21) Attività riguardanti la Sicurezza in Mare, la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e la promozione dei bagnini e di tutti coloro che vivono il mare anche attraverso un "Osservatorio sulla Sicurezza in Mare" e un luogo informativo, di supporto e sensibilizzazione su spiaggia detto il "Ritrovo del Mare".

22) Attività di formazione rivolta anche alle scuole pubbliche e private, di sensibilizzazione, di promozione, riguardanti la transizione energetica e la transizione ambientale, Gruppi d'acquisto solidale, Comunità Energetiche, etc.

23) Attività di "Food & Beverage" rivolte alla salvaguardia, alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione di prodotti enogastronomici di qualità e/o locali anche tramite eventi, degustazioni, incontri, lezioni, articoli, attività divulgativa cartacea e digitale, attività di home cooking e home restaurant, corsi di cucina e qualsiasi altra attività legata al mondo enogastronomico.

24) Attività di "Artigianato" rivolte alla salvaguardia, alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione di prodotti artigianali e degli antichi mestieri, di qualità e/o locali.

25) Attività di collaborazione con l'amministrazione comunale del territorio, le Provincie, le Città Metropolitane, le Regioni, lo Stato e altri Enti pubblici e privati con simili finalità.

Attività di collaborazione con altri Enti del III Settore e altri Enti pubblici e privati con simili finalità.

Attività di organizzazione e/o partecipazione a bandi e/o progetti sportivi, culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali, ambientali, espositivi, audiovisivi, etc. finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea e da altri Enti Pubblici e Privati con simili finalità.

Attività di organizzazione e/o partecipazione a bandi e/o progetti sportivi, culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali, ambientali, espositivi, audiovisivi, etc. finanziati e/o sovvenzionati dallo Stato Italiano, dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti Pubblici e Privati con simili finalità.

Le attività di interesse generale sono rivolte ai cittadini italiani in generale ed in particolare a soggetti svantaggiati tra i quali, soggetti in età scolarizzata caratterizzati da povertà educativa ed al rischio di dispersione scolastica e a componenti di fasce deboli dal punto di vista culturale e sociale;

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto di tali attività e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, può avvalersi delle collaborazioni di cui al Titolo V dello stesso decreto.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della

comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. I volontari che prestano la propria attività per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche hanno diritto al rimborso delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto solo se sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà

soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali con eccezione del Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello

stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29 del presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- elegge il Presidente dell'Associazione
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell'avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio

Entrata in vigore 10 Territoriale P. 1

Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni delle Assemblee, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione si iscrive inoltre, sino a quando previsto, nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Art. 27 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 30 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A FORIO (NA) IN DATA 31/05/2024









